



All. Delib. 22G.C.

COMUNE DI FRUGAROLO

(Provincia di Alessandria)

Via Cavour, 2 – 15065 FRUGAROLO (AL) - P.IVA 00368540068

Tel. 0131/296022 - Fax 0131/296244 – email: tecnico@comune.frugarolo.al.it

PEC: protocollo.frugarolo@cert.ruparpiemonte.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (art. 113, D.LGS. n. 50/2016)

Approvato con Delibera di G.C. n. 22 del 26/06/2017

INDICE

ARTICOLO 1 – Oggetto e ambito di applicazione	pagina 3
ARTICOLO 2 – Costituzione del fondo degli incentivi per le funzioni tecniche	pagina 3
ARTICOLO 3 – Ripartizione del fondo	pagina 3
ARTICOLO 4 – Tempistica di realizzazione e penalità	pagina 5
ARTICOLO 5 – Modalità di corresponsione e liquidazione dell'incentivo	pagina 5
ARTICOLO 6 – Onere per l'iscrizione professionale	pagina 6
ARTICOLO 7 – Assicurazioni	pagina 6
ARTICOLO 8 – Particolari modalità di realizzazione delle opere	pagina 6
ARTICOLO 9 – Entrata in vigore	pagina 6
ARTICOLO 10 – Rinvio dinamico	pagina 6

Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'art. 113, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo degli incentivi per le funzioni tecniche, intendendo le stesse come specifiche professionalità ed assunzione di compiti funzionali al puntuale affidamento ed esecuzione degli appalti regolati dal citato D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
E' costituito in correlazione ad appalti di opere o lavori pubblici, di servizi e di forniture rientranti nelle categorie di seguito specificate:
 - opere o lavori pubblici, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, per i quali viene redatto uno specifico progetto con le caratteristiche di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - servizi e forniture (investimenti), con esclusione di quelle relative a beni di consumo ed a manutenzioni ordinarie, di importi pari o superiori ad €. 40.000,00, per i quali viene redatto uno specifico Capitolato d'Appalto.
2. Sono esclusi ai fini della costituzione del “fondo per la progettazione e l'innovazione”, gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria del patrimonio indisponibile e disponibile dell'ente.
3. Ai sensi dell'art. 113, comma 3 ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli “incentivi di progettazione interna” non sono liquidabili a favore del personale delle amministrazioni aggiudicatrici con qualifica dirigenziale.
- 4.

Articolo 2 – Costituzione del fondo degli incentivi per le funzioni tecniche

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1, del Codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo degli incentivi per le funzioni tecniche risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di ciascuna opera o lavoro, nonché di ciascun servizio o fornitura.
2. La percentuale dell'incentivo di cui al comma 1 viene fissata come segue:
 - a) per progetti di importo fino ad €. 500.000,00: 2,00%
 - b) per progetti di importo fino ad €. 1.000.000,00: 1,80%
 - c) per progetti di importo superiore ad €. 1.000.000,00: 1,50%
3. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.
4. L'ammontare del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
5. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.
6. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'importo del fondo gravante sulla singola prestazione viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara.

Articolo 3 – Ripartizione del fondo

1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo ai sensi del precedente art. 2, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il Responsabile Unico del Procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al successivo comma 3, nonché tra i loro collaboratori.
2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico

dell'Amministrazione.

3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di:
- a) Programmazione della spesa per investimenti;
 - b) Verifica e valutazione preventiva dei progetti;
 - c) Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - d) Responsabile Unico del Procedimento;
 - e) Direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto per le procedure di acquisizione di forniture e servizi e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, collaudatore statico ove necessario;
 - f) per i lavori e le opere, il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della redazione del certificato di regolare esecuzione; quest'ultimo nei casi espressamente individuati dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all'art. 102, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i quali il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori;
 - g) per i servizi e le forniture, il personale incaricato della redazione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione; quest'ultimo nei casi espressamente individuati dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all'art. 102, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, per i quali il certificato di verifica di conformità può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato;
 - h) il personale incaricato delle operazioni di collaudo statico.
4. La ripartizione del fondo di cui al precedente art. 2 tra i vari dipendenti avviene per le seguenti attività assegnate e nelle corrispondenti misure, se eseguite da personale interno o di altre amministrazioni aggiudicatrici:

LAVORI

Attività art. 113, comma 2	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo			
Programmazione della Spesa di Investimento	2,00%			
Validazione/Verifica	8,00%			
Predisposizione controllo procedure di bando	2,00%			
Esecuzione del Contratto	8,00%		Collaboratore Tecnico/Amministrativo	15,00%
Responsabile Unico del Procedimento	60,00 %		Collaboratore Tecnico/Amministrativo	20,00%
Direzione dei Lavori/Direzione dell'esecuzione	10,00 %	In caso di D.L. esterna la quota è assegnata al R.U.P.	Collaboratore Tecnico/Amministrativo	15,00%
Collaudo Tecnico	10,00			

Amministrativo o Verifica di conformità	%			
TOTALE	100%			

SERVIZI/FORNITURE

Attività art. 113, comma 2	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo		
Verifica preventiva dei progetti	3,00%		
Predisposizione controllo procedure di gara	5,00%		
Responsabile Unico del Procedimento	58,00%	Collaboratore Tecnico/Amministrati vo	20,00%
Direzione dell'esecuzione	30,00%	Collaboratore Tecnico/Amministrati vo	15,00%
Verifica di conformità	4,00%		
TOTALE	100%		

Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.

5. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui al precedente art. 2, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
6. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al presente articolo.
- 7.

Articolo 4 – Tempistica di realizzazione e penalità

1. Lo svolgimento delle funzioni incentivate dal presente regolamento dovrà avvenire secondo le priorità e le scadenze indicate dall'Amministrazione nei propri atti di programmazione o con specifici provvedimenti, mentre, per quelle inerenti a prestazioni continuative, in base alle scadenze dei contratti in corso, senza fare ricorso a proroghe delle stesse, salvo oggettive cause non imputabili ad inerzia degli uffici.
2. Il mancato rispetto dei tempi fissati, non giustificato da motivi comprovati dal Responsabile competente tra i quali le sospensioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., comporterà

una riduzione dell'incentivo spettante nella misura del 10% per ogni 30 giorni di ritardo o frazione di essi superiore a 15 giorni, con un massimo del 50%.

3. Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico del lavoro, opera, fornitura di beni e servizi per come imputabili ai dipendenti beneficiari dell'incentivo, comporterà una riduzione dell'incentivo pari all'incremento del costo; tale importo costituisce economia di spesa. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
4. In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni.
5. L'eventuale quota spettante oltre tale limite non sarà erogata e costituirà economia; non è possibile effettuare compensazioni, né ritardare artificiosamente una liquidazione per eludere il limite.

Articolo 5 - Modalità di corresponsione e liquidazione dell'incentivo

1. La corresponsione e, quindi, la relativa liquidazione dell'incentivo è disposta dal Segretario Comunale con propria determinazione, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo e in ogni caso sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione; in caso di superamento della suddetta percentuale, la liquidazione sarà rinviata all'anno successivo.
3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui all'art. 2 del presente regolamento.
4. La liquidazione degli incentivi sarà effettuata a seguito dell'approvazione della contabilità finale dei lavori e del Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione.
Prima di effettuare la liquidazione sarà verificato il rispetto dei tempi e dei costi per l'applicazione di decurtazioni per eventuali scostamenti, secondo quanto previsto dal successivo art. 5 del presente regolamento.

Articolo 6 - Onere per l'iscrizione professionale

1. Nei limiti ammessi dalla legge, l'Amministrazione provvede al rimborso delle spese per l'iscrizione agli albi professionali dei tecnici effettivamente incaricati della progettazione, direzione lavori, sicurezza e dei collaudatori statici dietro presentazione di copia del versamento e a far data dall'entrata in vigore della legge.

Articolo 7 – Assicurazioni

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che, al comma 4, espressamente stabilisce *“sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni le polizze sono a carico dei soggetti stessi.”*
2. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono, ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione Appaltante.

Articolo 8 – Particolari modalità di realizzazione delle opere

1. Nel caso di *project financing*, di concessioni, dialogo competitivo, accordi quadro, nonché di ogni altra procedura di affidamento diversa da quelle “ordinarie” vengono riconosciute le quote del fondo di cui all’articolo 5, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.

Articolo 9 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, si applica per le attività inerenti ai lavori, forniture e servizi, affidati o disposti successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed entra in vigore contestualmente all’esecutività ai sensi di legge della deliberazione di approvazione.

Articolo 10 – Rinvio dinamico

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.